



# **COMUNE DI RIESE PIO X**

PROVINCIA DI TREVISO

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 17/07/2014 n. 31 – esecutiva  
ripubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio on line dal 13/08 al 28/08/2014  
Esecutivo il 29/08/2014

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag.</b>
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
<b>Art. 2</b>	<i>Oggetto</i>	5
<b>Art. 3</b>	<i>Presupposto impositivo</i>	5
<b>Art. 4</b>	<i>Definizione di fabbricato</i>	5
<b>Art. 5</b>	<i>Definizione di Area fabbricabile</i>	6
<b>Art. 6</b>	<i>Definizione di Terreno agricolo</i>	6
<b>Art. 7</b>	<i>Definizione di Abitazione principale e pertinenze</i>	7
<b>Art. 8</b>	<i>Unità Immobiliari equiparate all' "Abitazione principale"</i>	7
<b>Art. 9</b>	<i>Soggetti passivi</i>	7
<b>Art. 10</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	8
<b>Art. 11</b>	<i>Base imponibile delle Aree fabbricabili</i>	8
<b>Art. 12</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	9
<b>Art. 13</b>	<i>Riduzioni per i terreni agricoli</i>	9
<b>Art. 14</b>	<i>Aliquote e detrazioni</i>	10
<b>Art. 15</b>	<i>Detrazione per l' Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	10
<b>Art. 16</b>	<i>Esenzioni</i>	11
<b>Art. 17</b>	<i>Quota Statale del Tributo</i>	11
<b>Art. 18</b>	<i>Versamenti</i>	11
<b>Art. 19</b>	<i>Dichiarazione</i>	12
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
<b>Art. 20</b>	<i>Oggetto</i>	13
<b>Art. 21</b>	<i>Soggetto attivo</i>	13
<b>Art. 22</b>	<i>Presupposto impositivo</i>	13
<b>Art. 23</b>	<i>Esclusioni</i>	13
<b>Art. 24</b>	<i>Esenzioni</i>	13
<b>Art. 25</b>	<i>Soggetti passivi</i>	14
<b>Art. 26</b>	<i>Unità immobiliari "Abitazione principale"</i>	14
<b>Art. 27</b>	<i>Unità Immobiliari equiparate all' "Abitazione principale"</i>	14
<b>Art. 28</b>	<i>Pertinenze</i>	15
<b>Art. 29</b>	<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	15
<b>Art. 30</b>	<i>Area Fabbricabile</i>	15
<b>Art. 31</b>	<i>Terreno agricolo</i>	15
<b>Art. 32</b>	<i>Base imponibile</i>	15

<b>Art. 33</b>	<i>Determinazione delle Aliquote</i>	16
<b>Art. 34</b>	<i>Detrazioni</i>	16
<b>Art. 35</b>	<i>Versamenti</i>	17
<b>Art. 36</b>	<i>Norme di Rinvio</i>	17
<b>Art. 37</b>	<i>Norme finali e transitorie</i>	17
	<b>TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Art. 38</b>	<i>Dichiarazione</i>	18
<b>Art. 39</b>	<i>Funzionario Responsabile</i>	18
<b>Art. 40</b>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	18
<b>Art. 41</b>	<i>Accertamento dell'imposta</i>	19
<b>Art. 42</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	19
<b>Art. 43</b>	<i>Dilazione del pagamento avvisi di accertamento</i>	20
<b>Art. 44</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	20
<b>Art. 45</b>	<i>Contenzioso</i>	20
<b>Art. 46</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	20
<b>Art. 47</b>	<i>Norma di rinvio</i>	21
<b>Art. 48</b>	<i>Decorrenza ed efficacia del Regolamento</i>	21

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di RIESE PIO X (TV) dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di RIESE PIO X relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La **IUC** si compone:

- a) dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, diversi dall'abitazione principale;
- b) del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- c) della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

5. Per quanto riguarda la componente TARI (tassa rifiuti) si richiamano:

- la legge 27 dicembre 2013, n.147, comma 668, che ha previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio-Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 21 del 20/12/2000, con la quale è stato delegato dai Comuni associati, tra i quali anche quello di Riese Pio X, alla gestione dell'intero ciclo dei rifiuti e all'applicazione della relativa tariffa, in sostituzione della tassa rifiuti di cui al decreto legislativo 507/1993;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02/04/2014 con la quale il Comune di Riese Pio X ha preso atto del Regolamento Consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre n. 3 del 07/03/2014.

Per quanto sopra richiamato, **nel Comune di Riese Pio X la componente TARI viene sostituita dalla tariffa corrispettiva, di cui al sopra citato regolamento approvato dall'Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre.**

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 2 OGGETTO**

1. Il presente Titolo disciplina nel Comune di Riese Pio X, a partire dal 01/01/2014, l'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione richiamata, costituiscono automatica modifica del presente Titolo, con esclusione delle disposizioni regolamentari assunte nell'ambito dell'autonomia regolamentare.

### **ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Riese Pio X, esclusa, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 che rimangono imponibili.
2. L'imposta municipale propria, non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **ART. 4 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi

parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o, se precedente, da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## **ART. 5 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale se sussistono le seguenti condizioni:

a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

b) Il soggetto passivo d'imposta deve essere persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del Decreto Leg.vo 29 marzo 2004, n. 99, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

3. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

4. La finzione giuridica di cui al comma 2 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

## **ART. 6 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**ART. 7**  
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

1. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

**ART. 8**  
**UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL' "ABITAZIONE PRINCIPALE"**

1. E' equiparata all'abitazione principale, per l'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

**ART. 9**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

**ART. 10**  
**BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, secondo i seguenti criteri:

a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

c) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

**ART. 11**  
**BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Il Comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 2.

4. I valori di cui al comma 2 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 3, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore



imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 2.

5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

## **ART. 12**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Al fine di riconoscere al fabbricato la caratteristica di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, tale da impedire l'agibilità e l'abitabilità si definisce la sussistenza delle seguenti condizioni al fabbricato:

- Gravi lesioni alle strutture verticali; o
- Gravi lesioni alle strutture orizzontali; o
- Oggettiva condizione di diroccato;
- Presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche: privo di infissi, privo di impianti (termico, idrico, sanitario), di servizio igienico.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

## **ART. 13**

### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

#### **ART. 14 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### **ART. 15 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

**ART. 16**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, e per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

**ART. 17**  
**QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ART. 18**  
**VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. **I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o uguale a euro 12,00 (dodici).**
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 20 OGGETTO**

1. Il presente Titolo disciplina il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

#### **ART. 21 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **ART. 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale con le relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU.

#### **ART. 23 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

#### **ART. 24 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dall' art. 9, comma 8, D.Lgs.vo 23/2011;
2. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

**ART. 25**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili come definiti ai successivi commi.
2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 26**  
**UNITÀ IMMOBILIARI "ABITAZIONE PRINCIPALE"**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 20 del presente regolamento per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

**ART. 27**  
**UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL' "ABITAZIONE PRINCIPALE"**

1. E' equiparata all'abitazione principale, per l'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

#### **ART. 28 PERTINENZE**

1. Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

#### **ART. 29 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

1. Per fabbricato “Rurale” quale bene strumentale all’attività agricola si intende l’unità immobiliare come definita ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D. Legge 30 dicembre 1993, n. 557.

2. Al fine dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censiti nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione secondo le modalità previste dal D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/07/2012.

#### **ART. 30 AREA FABBRICABILE**

1. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 del presente Regolamento.

#### **ART. 31 TERRENO AGRICOLO**

1. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **ART. 32 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 10 del presente Regolamento.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 11 del presente regolamento;
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, come definiti all'art. 12, commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

### **ART. 33 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1 gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, commi 676-678 della Legge 27/12/2013, n. 147, avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Servizio di Polizia Locale e sicurezza;
  - b. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e all'illuminazione pubblica;
  - c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde;
  - d. Servizi relativi all'urbanistica, alla manutenzione del territorio e dell'ambiente e alla Protezione Civile;
  - e. Servizio cimiteriale;
  - f. Servizi di biblioteca, attività culturali e scolastici.
4. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo:
  - acquisto di beni e prestazione di servizi;
  - trasferimenti.

### **ART. 34 DETRAZIONI**

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione, relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, di detrazioni anche fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 – comma 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.



**ART. 35**  
**VERSAMENTI**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 -comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori o uguali ad € 12,00.**

**ART. 36**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 37**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Per l'anno 2014, l'imposta va determinata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed i versamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità definite da apposite norme statali.

## **TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 38 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non abbiano presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

### **ART. 39 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ART. 40 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Qualora la differenza fra l'imposta dovuta e l'importo versato non superi Euro 12,00 non si procede al rimborso.

#### **ART. 41 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
2. Il contribuente può accedere all'istituto dell'accertamento con adesione secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto per ogni tributo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 42 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento**, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto salvo quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs.472/1997 in materia di ravvedimento operoso.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario** di cui al comma 2 dell'articolo 40 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. **SANZIONI RIDOTTE**: le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. **INTERESSI**: Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al **tasso di interesse legale**. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**ART. 43**  
**DILAZIONE DEL PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

**ART. 44**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 45**  
**CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.vo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**ART. 46**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 47**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 48**  
**DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2012 n. 20 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2013 n. 42 cessa di avere validità al 31/12/2013.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.